



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento Economico - Giuridico del personale di Polizia Penitenziaria

CIRCOLARE n.

Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali

Al Sig. Direttore dell'Istituto
Superiore Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento del
Personale dell'Amministrazione
Penitenziaria

Al Sig. Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

Agli Uffici del Capo del Dipartimento

e, p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto
dell'On.le Ministro

Al Sig. Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali - Anno 2009.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in data 26.1.2010 è stato sottoscritto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali rappresentative per il Comparto Sicurezza, l'Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali relativo all'anno 2009.

Anche per l'anno 2009, i criteri per la distribuzione del Fondo sono stati individuati dalle Parti con l'obiettivo di attribuire la massima rilevanza alla presenza in servizio del personale, al fine di raggiungere, come di consueto, lo scopo, essenziale per l'Amministrazione, di assicurare l'assiduità al lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, garantendo la maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi stessi.

Innanzitutto occorre preliminarmente rilevare che una delle principali novità dell'Accordo F.E.S.I. 2009, consiste nella previsione del calcolo delle indennità previste per ogni fattispecie su base giornaliera e non più mensile. Pertanto:

a) per quantificare l'ammontare spettante a ciascun beneficiario occorrerà preliminarmente verificare se il dipendente ha raggiunto il tetto minimo, su base mensile, previsto per ogni tipologia di fascia, tenuto conto dell'articolazione dell'orario settimanale di lavoro (5 o 6 giorni lavorativi) e del semestre di appartenenza come specificato al punto c); su tale conteggio sono da considerarsi nell'effettiva presenza, oltre ai giorni in cui è stata effettuata la prestazione di lavoro, anche quelli relativi alle assenze equiparate a presenza. Successivamente si dovrà moltiplicare il numero mensile totale delle giornate di presenza determinate con i criteri di cui sopra, per l'indennità giornaliera prevista per la corrispondente fascia spettante in relazione alla tipologia di servizio svolto.

b) qualora il personale raggiunga il tetto minimo mensile attraverso tipologie diverse di servizio, l'indennità giornaliera da prendere in considerazione si individua in quella corrispondente, di volta in volta, alla tipologia di servizio prestato (A1-A2-A3).

c) relativamente al computo delle presenze utili per la corresponsione delle indennità, si segnala anche quest'anno la distinzione del periodo di riferimento in due semestri, in quanto con l'entrata in vigore del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stato abrogato il comma 5 dell'art. 71 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 con conseguente ripristino, dal 1 luglio 2009, delle disposizioni previgenti.

Pertanto, il suddetto criterio di calcolo delle presenze utili ai fini della corresponsione degli emolumenti fissi, risulta invertito rispetto a quello del decorso esercizio finanziario, infatti:

- dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009, i criteri di calcolo delle presenze sono gli stessi del secondo semestre 2008;
- dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009 i criteri di calcolo delle presenze sono gli stessi del primo semestre 2008;

d) con riferimento alla sola fattispecie A1, sono state introdotte due fasce con due distinte indennità giornaliere, volte ad evidenziare il raggiungimento da parte del personale di una prima soglia di presenze in servizio denominata “di eccellenza” che va distinta dalla successiva alla quale corrisponde una indennità giornaliera inferiore;

e) per le fattispecie A2 e A3 invece, resta ferma la previsione di una unica soglia per ciascun semestre;

f) qualora il dipendente svolga nella stessa giornata tipologie di servizio diverse (A1,A2,A3) per quella stessa giornata sarà corrisposta l’indennità della tipologia di servizio più favorevole, purché prevalente rispetto alla tipologia di appartenenza;

g) per la fattispecie A4 (sedi disagiate), è stata prevista l’estensione del beneficio (anche questa da calcolarsi giornalmente) per coloro che prestano servizio presso le sedi di San Gimignano e Volterra;

h) alcune fattispecie, normalmente previste in ambito decentrato, sono state disciplinate con la contrattazione nazionale. Così, nella lettera A5, figura una nuova indennità, volta a compensare il disagio sofferto dal personale che - fermo restando il limite di sei turni notturni al mese – effettua un numero di servizi notturni superiore a tre; nonché, dal personale che – fermo restando il limite di otto turni serali al mese (almeno sei ore lavorative dopo le 16,00) – effettua nell’arco del mese, dopo il quinto turno serale, turni di servizio di almeno sei ore lavorative a partire dalle 12,00. Resta inteso che, qualora nell’arco del mese il personale interessato espleti più di sei turni notturni e/o otto turni serali come soprascripto, per i turni eccedenti tale limite non dovrà essere corrisposta alcuna indennità;

i) rimangono le modalità di corresponsione dei turni di reperibilità (lettera B);

l) l'indennità spettante ai Comandanti di Reparto e ai Coordinatori del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti (lettera C), è su base giornaliera. Anche quest'anno il compenso viene ancorato alle responsabilità che comporta l'assunzione di detto incarico; pertanto lo stesso è stato commisurato al livello di complessità gestionale degli istituti e servizi così come individuati dal D.M. 27/09/07 con conseguente attribuzione di tre distinti compensi giornalieri lordi di importo decrescente in ordine alla complessità gestionale dell'istituto di appartenenza.

Nello specifico, tale indennità giornaliera (alla quale corrisponde un importo massimo mensile elargibile) sarà corrisposta ai Comandanti di Reparto presso gli istituti e servizi dell'Amministrazione ed ai Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, o a chi in loro vece, ne ha assunto le funzioni con provvedimento formale; ai Comandanti di Reparto dell'I.S.S.P., dei Servizi e delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria o a chi, in loro vece, ne ha assunto le funzioni con provvedimento formale.

Per il personale che presta servizio al Dipartimento della Giustizia Minorile con la funzione di Comandante o Coordinatore i compensi di cui alla lettera C sono stati distinti in relazione all'organico e riguardano nello specifico la figura di Comandante di Istituto Penale per Minori, Coordinatore di Centro di Prima Accoglienza e Comandante di Istituto Centrale di Formazione.

Gli incentivi così calcolati saranno cumulabili con i compensi previsti nelle lettere A1, A2, A3, A4 (per quest'ultima limitatamente a chi presta servizio nelle sedi disagiate), A5 e B (appare evidente l'inconciliabilità delle funzioni di comandante con l'indennità prevista sotto la voce A5).

In sede di contrattazione decentrata invece non sarà possibile percepire alcun ulteriore compenso per aver svolto mansioni di Comando e/o Coordinamento.

A tal proposito, e come del resto già evidenziato, con il presente Accordo le Parti hanno voluto riconoscere alla contrattazione nazionale un peso maggiore rispetto ai decorsi esercizi finanziari, prevedendo, già in ambito centrale, talune fattispecie che negli scorsi anni figuravano tra le linee guida fornite per la contrattazione decentrata.

Per tale ragione, è stata inserita una nuova fattispecie (lettera D), al fine di compensare a livello centrale e non più periferico, i Coordinatori di più Unità

Operative ed i Responsabili di Unità Operative così come individuati al comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. 82/1999 e formalmente designati con apposito provvedimento.

Tale incentivo viene commisurato, come per la lettera C, al livello di complessità gestionale ex D.M. 27/09/2007.

In tale fattispecie è stato anche previsto un compenso per i Preposti alle Basi Navali del Corpo di Polizia Penitenziaria, per i Comandanti delle Unità Navali di cui agli artt. 55 e 58 del citato D.P.R. 82/1999, per i Responsabili delle Unità Operative degli uffici Sicurezza, Traduzioni e Piantonamenti dei Provveditorati Regionali, dei Centri per la Giustizia Minorile e delle Scuole, delle unità organizzative del D.A.P. e del D.G.M., designati sempre con provvedimento formale.

Alla luce di quanto sopraesposto, la contrattazione decentrata (alla quale è destinato un budget pari ad euro 1.722.334,25) si svolgerà in ambito Provveditoriale per tutti gli istituti e servizi della Regione, ivi comprese le Scuole di Formazione, e dovrà esclusivamente avere ad oggetto le quattro fattispecie indicate nell'Accordo, con un evidente vantaggio in termini di celerità ed uniformità delle procedure connesse.

Anche in ambito centrale la contrattazione decentrata verterà sulle fattispecie di cui alla lettera E).

La somma assegnata a tale scopo a ciascun Provveditorato Regionale è stata determinata avuto riguardo alla dotazione organica ex D.M. 08/02/2001 alla quale è stato aggiunto l'organico amministrato per gli istituti, scuole e servizi non compresi nel citato D.M., mentre, per le articolazioni centrali dell'Amministrazione si è tenuto conto del personale amministrato presso ciascuna sede.

Si rammenta che le trattative per gli accordi decentrati di cui alla lettera E) dell'Accordo nazionale dovranno concludersi **entro la data del 26 febbraio 2010.**

Per rendere più proficuo l'avvio e la conclusione delle trattative, i Provveditori Regionali cureranno subito l'invio alle Organizzazioni Sindacali della proposta di accordo decentrato (entro i limiti dell'Accordo nazionale) con anticipo rispetto alla data della riunione, in modo da consentire alla componente sindacale una preventiva valutazione, utile a favorire il confronto ai fini del raggiungimento dell'obiettivo comune, confidando sul consueto senso di responsabilità e capacità relazionale già espresse dalle parti in analoghe circostanze.

La trattativa dovrà essere conclusa nel termine di quindici giorni dal suo inizio, e comunque entro il 26 febbraio p.v. per consentire al personale di percepire gli incentivi in tempi rapidi e comunque entro il 31 marzo 2010.

L'Amministrazione Centrale dovrà essere informata tempestivamente degli accordi che vengono di volta in volta sottoscritti nelle varie sedi provveditoriali.

In relazione alla citata lettera E) si sottolinea ancora una volta che ciascun Provveditorato, sede di contrattazione decentrata, dovrà necessariamente tenere conto delle direttive indicate, nell'ambito delle quali dovrà essere sottoscritto l'accordo decentrato, senza individuare altre diverse tipologie. **La relativa spesa** dovrà essere ovviamente contenuta entro il budget assegnato in quanto, lo stesso, **non potrà ottenere alcun ulteriore incremento.**

Relativamente al personale che trovasi in posizione di missione o di distacco il pagamento degli incentivi relativi al Fondo 2009 è a carico della Direzione dell'Istituto o del Servizio in cui il dipendente, nel mese di riferimento, ha svolto attività lavorativa per un periodo superiore a 15 giorni.

Qualora, dopo il pagamento degli incentivi relativi alle fattispecie sopra indicate, si dovessero riscontrare eventuali residue disponibilità, le stesse dovranno essere considerate quali anticipazioni degli incentivi che saranno previsti con l'Accordo F.E.S.I. 2010, le cui trattative presumibilmente avranno inizio entro gennaio 2010. Tali anticipazioni dovranno essere corrisposte, agli aventi diritto, entro e non oltre il 31 marzo 2010.

Con l'unito allegato si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine ai diversi punti trattati con la presente.

Si raccomanda la massima diffusione della presente circolare a tutti gli uffici e servizi dell'Amministrazione, ovvero a tutte le strutture presso cui opera il personale di Polizia Penitenziaria.

Pregasi assicurare.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

CASI ESEMPLIFICATIVI DELL'ACCORDO F.E.S.I. 2009 E DELLA CIRCOLARE

- 1) Il personale, per raggiungere il tetto minimo riportato nelle diverse tipologie di servizio, deve assicurare durante il mese di riferimento le seguenti presenze con le differenti modalità distinte nel primo e secondo semestre.

A1 – eccellenza -

- il personale autorizzato a svolgere il servizio settimanale in cinque giornate lavorative, deve assicurare una presenza minima di 20 giorni (o di 20 turni) lavorativi nel primo semestre e di 22 giorni (o di 22 turni) lavorativi nel secondo semestre - con modalità di conteggio che includono anche le assenze dal servizio analiticamente indicate nell'accordo;
- il personale che invece svolge il servizio settimanale in sei giornate lavorative, deve assicurare una presenza minima di 24 giorni (o di 24 turni) lavorativi nel primo semestre e di 26 giorni (o di 26 turni) lavorativi nel secondo semestre - con modalità di conteggio che includono anche le assenze dal servizio analiticamente indicate nell'accordo.

Per il mese di febbraio i limiti vanno ridotti proporzionalmente nella misura di 2 giorni.

A1 – ordinario –

- il personale autorizzato a svolgere il servizio settimanale in cinque giornate lavorative, deve assicurare una presenza minima di 18 giorni (o di 18 turni) lavorativi nel primo semestre e di 20 giorni (o di 20 turni) lavorativi nel secondo semestre - con modalità di conteggio che includono anche le assenze dal servizio analiticamente indicate nell'accordo.
- il personale che invece svolge il servizio settimanale in sei giornate lavorative, deve assicurare una presenza minima di 22 giorni (o di 22 turni) lavorativi nel primo semestre e di 24 giorni (o di 24 turni) lavorativi nel secondo semestre - con modalità di conteggio che includono anche le assenze dal servizio analiticamente indicate nell'accordo.

A2 – ordinario –

- il personale autorizzato a svolgere il servizio settimanale in cinque giornate lavorative, deve assicurare una presenza minima di 18 giorni (o di 18 turni) lavorativi nel primo semestre e di 20 giorni (o di 20 turni) lavorativi nel secondo semestre – con modalità di conteggio che includono anche le assenze dal servizio analiticamente indicate nell'accordo.
- il personale che invece svolge il servizio settimanale in sei giornate lavorative, deve assicurare una presenza minima di 22 giorni (o di 22 turni) lavorativi nel primo semestre e di 24 giorni (o di 24 turni) lavorativi nel secondo semestre - con modalità di conteggio che includono anche le assenze dal servizio analiticamente indicate nell'accordo.

A3 – ordinario –

- il personale autorizzato a svolgere il servizio settimanale in cinque giornate lavorative, deve assicurare una presenza minima di 20 giorni (o di 20 turni) lavorativi - con modalità di conteggio che includono anche le assenze dal servizio analiticamente indicate nell'accordo.
- il personale che invece svolge il servizio settimanale in sei giornate lavorative, deve assicurare una presenza minima di 24 giorni (o di 24 turni) lavorativi - con modalità di conteggio che includono anche le assenze dal servizio analiticamente indicate nell'accordo.

Per tutte e tre le fattispecie, al raggiungimento del limite minimo mensile concorrono tutte le presenze in servizio comunque assicurate, seppure classificabili nelle diverse fattispecie con il diritto alla retribuzione della corrispondente indennità giornaliera. Per le giornate di assenza/presenza nei termini indicati ai punti precedenti, la fascia di riferimento è quella ordinariamente assegnata a quella unità di personale.

Esempio: Caio, che svolge il proprio servizio su sei giorni lavorativi, ordinariamente impiegato in servizi della fascia A1 durante il mese ha effettuato 26 giornate di presenza, così suddivise:

- 10 giorni in A1
- 4 giorni in A2
- 7 giorni in A3
- 5 giorni di assenza/presenza

Matura il diritto alla seguente retribuzione: 10 giorni a 8,00 euro (A1 eccellenza)+ 4 giorni a 2,50 euro (A2)+ 7 giorni a 2,00 euro (A3)+5 giorni a 4,50 euro (A1 rispetto al servizio ordinariamente espletato dalla stessa unità)

2) Rispetto alla fattispecie disciplinata al punto **h)** della circolare, si chiarisce quanto segue:

- il limite dei turni notturni e serali che possono essere richiesti al personale rimane rispettivamente di sei e di otto turni. Entro quei limiti mensili è stato concordato di retribuire con una indennità di presenza di 9,00 euro il quarto, quinto e sesto turno notturno e di retribuire con una indennità di presenza di 6,00 euro, il sesto, settimo ed ottavo turno serale di almeno sei ore lavorative, anche se ha inizio alle 12,00.

3) Rispetto alla fattispecie disciplinata dal punto **l)** della circolare, si chiarisce quanto segue:

- l'indennità è su base giornaliera ed è strettamente e direttamente connessa e commisurata alle giornate di effettivo servizio di quelle funzioni.

Pertanto, il Comandante che per qualsiasi ragione non assicuri la propria presenza in istituto non ha diritto a percepire l'indennità che, al contrario, compete a chi svolge le effettive funzioni di Comandante, purché risulti da apposito provvedimento formale. A tal riguardo, anche il mod. 14A è atto formale adottato dalla Direzione. Tale regola si applica non solo nei casi di assenza dal servizio per congedo, per malattia, ecc., ma anche nei casi di distacco, di missione, di partecipazione a convegni, a seminari e a percorsi formativi e a giornate di riposo.

Analoghe considerazioni valgono per i Coordinatori dei Nuclei T.P. e per le funzioni di cui alla lettera D) dell'Accordo Nazionale.

Il compenso unitario mensile indicato nell'Accordo è solo indicativo riferendosi ad una retribuzione massima di 30 giorni di presenza effettiva che in casi eccezionali può riguardare la stessa persona e che ordinariamente, invece, fa riferimento al Comandante per le sue giornate di effettiva presenza e al sostituto per le restanti.

Ad esempio, il Comandante assicura una presenza effettiva di 22 giorni (22 x 8,00 euro = 176,00 euro) ed il sostituto una presenza di 8 giorni (8 x 8,00 euro = 64,00 euro).
